



SUCCESSIONI TRANSFRONTALIERE ➔ GUIDA PER I CITTADINI

In che modo le norme dell'UE semplificano
le successioni internazionali

La presente guida è destinata a tutte le persone coinvolte o interessate da una successione transfrontaliera e, in particolare, a coloro che si apprestano a definire la loro successione e ai loro eredi. Si tratta di una guida pratica, il cui obiettivo è fornire risposte alle domande più frequenti. Essa non esamina però tutte le situazioni possibili; si raccomanda pertanto di rivolgersi a un professionista competente in materia di successioni transfrontaliere per discutere i dettagli del caso specifico.

Manoscritto completato nel 2017.

Né la Commissione europea né alcuna persona che agisca a nome della Commissione europea è responsabile dell'uso che dovesse essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2017.

© Unione europea, 2017

Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte.

La politica della Commissione europea in materia di riutilizzo si basa sulla decisione 2011/833/UE (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39).

L'uso o la riproduzione di fotografie o di altro materiale non protetti da diritto d'autore dell'Unione europea devono essere autorizzati direttamente dal titolare del diritto d'autore.

Print:	ISBN 978-92-79-69037-2	doi:10.2838/908368	DS-04-17-513-IT-C
PDF:	ISBN 978-92-79-69056-3	doi:10.2838/992652	DS-04-17-513-IT-N

Indice

PARTE I.

Qual è l'oggetto delle norme dell'UE?	2
--	---

PARTE II.

La pianificazione della successione: il testatore	7
Quale legge si applica di norma alle successioni transfrontaliere?	8
La scelta della legge	12
Che cosa disciplina la legge applicabile alla successione?	15
Il testamento	17

PARTE III.

La successione: gli eredi	19
La decisione di un organo giurisdizionale emessa in uno Stato membro dell'UE può produrre effetti in un altro Stato membro dell'UE?	28
Il certificato successorio nazionale (o dichiarazione di eredità)	32
Il certificato successorio europeo	34

1

PARTE I.

→ QUAL È L'OGGETTO
DELLE NORME DELL'UE?



PARTE I. QUAL È L'OGGETTO DELLE NORME DELL'UE?

→ In che cosa consiste la «successione transfrontaliera»?

Una *successione* consiste nel trasferimento del patrimonio (diritti e obbligazioni) del defunto. I diritti possono essere, ad esempio, la proprietà di un'abitazione, di un veicolo o di un conto corrente, mentre le obbligazioni includono, ad esempio, i debiti.

Una *successione transfrontaliera* (o *internazionale*) è una successione in cui concorrono elementi appartenenti a diversi paesi: ad esempio, la persona deceduta viveva in uno Stato diverso da quello di origine oppure possedeva beni in più Stati,

→ Esempi

Axel, cittadino tedesco, vive con la moglie tedesca in Francia. È proprietario di un'auto in Francia e di un appartamento in Germania. I due figli della coppia vivono in Francia.

Alyna, cittadina lettone, vive in Italia con il marito italiano. È titolare di un conto corrente in Italia e proprietaria di una casa in Lettonia. Uno dei suoi figli vive in Lettonia e l'altro in Canada.

→ Perché occorrono norme a livello dell'UE in materia di successioni transfrontaliere?

Ogni anno sempre più cittadini dell'Unione si trasferiscono in un altro Stato membro dell'UE per studiare, lavorare o fondare una famiglia. Di conseguenza, le successioni transfrontaliere interessano annualmente più di mezzo milione di famiglie.

Nelle successioni transfrontaliere possono avere competenza giuridica sulla successione le autorità di più paesi (ad esempio, le autorità del paese di cui il defunto aveva la cittadinanza e quelle dell'ultimo paese in cui ha vissuto) e possono essere applicabili leggi di paesi diversi (ad esempio, le leggi di tutti i paesi in cui il defunto possedeva degli immobili). I cittadini possono quindi dover avviare un procedimento successorio in diversi Stati e avere a che fare con leggi di più paesi, il che può essere costoso e comportare conflitti nelle decisioni emesse dalle autorità.

Per semplificare l'organizzazione e la gestione delle successioni transfrontaliere, nel 2012 l'UE ha adottato il regolamento regolamento (UE) n. 650/2012 (regolamento in materia di successioni).

PARTE I. QUAL È L'OGGETTO DELLE NORME DELL'UE?

→ Che cosa prevede il regolamento dell'UE?

Il regolamento definisce norme per stabilire lo Stato membro dell'UE le cui autorità dovranno occuparsi della successione transfrontaliera e la legge nazionale che dovrà essere applicata. In questo modo, il testatore (ossia la persona che fa testamento) può pianificare la successione e gli eredi non avranno più bisogno di avere a che fare con norme e autorità diverse.

Il regolamento consente inoltre che le decisioni degli organi giurisdizionali o gli atti notarili in materia di successioni emessi in uno Stato membro dell'UE possano produrre più facilmente effetti negli altri Stati membri dell'UE.

Infine, il regolamento istituisce il certificato successorio europeo, un documento rilasciato, su richiesta, agli eredi (nonché ai legatari, agli esecutori testamentari e agli amministratori dei beni del defunto) per dimostrare la loro qualità e per esercitare i loro diritti in un altro Stato membro dell'UE.

Ai fini del regolamento, con «Stato membro dell'UE» si intendono tutti gli Stati membri dell'Unione ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito, che non partecipano al regolamento.

→ Qual è l'ambito di applicazione del regolamento dell'UE?

Il regolamento riguarda *alcuni aspetti procedurali* relativi alle successioni transfrontaliere, ossia: quali autorità nazionali si occuperanno della successione, quale legge nazionale sarà applicata, quali effetti produrranno in un altro Stato membro dell'UE le decisioni degli organi giurisdizionali e gli atti notarili in materia di successioni, nonché come può essere utilizzato il certificato successorio europeo.

Il regolamento non tratta gli *aspetti sostanziali* delle successioni transfrontaliere, ad esempio la determinazione della quota dell'eredità da destinare ai figli e al coniuge e la libertà del testatore circa la scelta degli eredi, questioni che continuano a essere disciplinate dal diritto nazionale.

Il regolamento non disciplina alcuni ambiti che possono essere connessi alle successioni transfrontaliere, quali:

- la condizione delle persone fisiche (ad esempio, chi era l'ultimo coniuge del defunto);
- il regime patrimoniale di una coppia, sia sposata che di fatto (ossia, la ripartizione dei beni della coppia in caso di decesso di uno dei coniugi o partner);

PARTE I. QUAL È L'OGGETTO DELLE NORME DELL'UE?

- le obbligazioni alimentari nei confronti delle persone a carico (ad esempio, l'ex coniuge o i figli dopo il divorzio);
- i piani pensionistici;
- le società, incluse le modalità di trasferimento delle azioni detenute dal defunto in una società;
- l'iscrizione in un registro dei beni immobili ereditati (ad esempio, l'iscrizione in un registro immobiliare).

Inoltre, il regolamento non disciplina la materia fiscale. Spetta alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro dell'UE stabilire quali tasse di successione debbano essere pagate e dove.

→ A partire da quando si applica il regolamento dell'UE?

Il regolamento si applica a decorrere dal 17 agosto 2015 e le sue disposizioni si applicano pertanto alle successioni delle persone decedute il 17 agosto 2015 o in data successiva.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, restano validi i testamenti e le scelte della legge precedenti il 17 agosto 2015.

PARTE I. QUAL È L'OGGETTO DELLE NORME DELL'UE?

→ I principi chiave del regolamento dell'UE


Il regolamento semplifica le successioni transfrontaliere e ne riduce i costi.

→ **Autorità e legge dell'ultimo paese di residenza del defunto:** sono competenti a decidere sulla successione le autorità dello Stato membro dell'UE in cui il defunto viveva al momento del decesso, le quali, come regola generale, applicheranno alla successione la rispettiva legge nazionale.

→ **Possibilità di scegliere la legge:** i cittadini possono tuttavia scegliere, in alternativa, che la legge applicabile sia quella del paese di cui hanno la cittadinanza. La scelta della legge può essere specificata nel testamento o in una dichiarazione a parte. Il paese di cui viene scelta la legge può essere sia uno Stato membro dell'UE che un paese terzo.

→ **Riconoscimento, accettazione ed esecuzione in un altro Stato membro dell'UE:** le decisioni di un organo giurisdizionale in materia di successioni emesse in uno Stato membro dell'UE sono riconosciute automaticamente negli altri Stati membri. Nel caso in cui il riconoscimento sia contestato, le decisioni saranno dichiarate esecutive con procedura semplificata. Anche i documenti ufficiali (ad esempio, gli atti notarili) in materia di successioni (ad esempio, un testamento o un certificato successorio) redatti in uno Stato membro dell'UE saranno accettati e dichiarati esecutivi in un altro Stato membro dell'UE con procedura semplificata.

→ **Certificato successorio europeo:** gli eredi possono ottenere in uno Stato membro dell'UE un certificato successorio europeo, che consentirà loro di dimostrare la condizione di eredi rispetto a beni che si trovano in un altro Stato membro dell'UE.



PARTE II.

→ LA PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE: IL TESTATORE

Il regolamento dell'UE semplifica l'organizzazione delle successioni transfrontaliere. Le informazioni fornite in seguito possono essere utili per la redazione di un testamento.



PARTE II. LA PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE: IL TESTATORE

Quale legge si applica di norma alle successioni transfrontaliere?

Gli aspetti più rilevanti di una successione sono disciplinati dal diritto nazionale in materia di successioni. Pertanto, quando in una successione entrano in gioco elementi di più paesi (ad esempio, il testatore (ossia la persona che fa testamento) vive in un paese diverso dal proprio, possiede beni in paesi diversi o i suoi futuri eredi vivono in un altro paese), è essenziale sapere quale legge nazionale sarà applicata alla successione.

→ La legge del paese di ultima residenza abituale

In linea di principio, la legge applicabile alla successione è la legge del paese di «**residenza abituale**» del defunto al momento della morte.

Il paese di residenza abituale è il paese con cui **il defunto aveva un collegamento stretto e stabile**. Tale paese sarà determinato caso per caso dall'autorità che si occupa della successione.

Non è sempre facile determinare il paese dell'ultima residenza abituale del defunto. Un caso complesso può verificarsi, ad esempio, quando il defunto era provvisoriamente distaccato per ragioni professionali in un altro paese o quando ha vissuto in più Stati senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi.

Per stabilire il paese dell'ultima residenza abituale del defunto, l'autorità che si occupa della successione esaminerà tutti gli elementi fattuali del caso, tra cui:

- la durata e la regolarità del soggiorno del defunto in un determinato paese;
- le condizioni e le ragioni del soggiorno del defunto in un determinato paese;

PARTE II. LA PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE: IL TESTATORE

- il paese in cui si trovano la famiglia e la vita sociale del defunto;
- il paese in cui è situata la maggior parte dei beni del defunto;
- la cittadinanza del defunto.

→ Esempio 1

Vaiva, una cittadina lituana abitante in Belgio con il marito lituano, muore in Lituania, mentre è in vacanza. La coppia possedeva un appartamento in Belgio e affittava una casa per le vacanze in Lituania. I due figli della coppia vivono in Belgio.

L'autorità che si occupa della successione stabilisce che la residenza abituale di Vaiva era in Belgio, poiché la famiglia (marito e due figli), il lavoro a tempo indeterminato e l'abitazione principale si trovavano in Belgio. Alla successione di Vaiva si applicherà quindi la legge belga.

→ Esempio 2

Jan è cittadino olandese ed è stato distaccato in Polonia per un progetto di due anni, nel corso dei quali viene a mancare. La moglie e il figlio continuano a vivere nella casa familiare nei Paesi Bassi.

L'autorità competente per la successione conclude che la residenza abituale di Jan era nei Paesi Bassi, poiché lì si trovano la famiglia, gli amici e la sua abitazione principale. Sebbene Jan lavorasse in Polonia, era sua intenzione tornare nei Paesi Bassi al termine del progetto in Polonia. Alla successione di Jan si applicherà quindi la legge olandese.

PARTE II. LA PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE: IL TESTATORE

→ Esistono eccezioni alla regola generale?

In casi **eccezionali**, qualora gli elementi fattuali di un determinato caso rivelino che il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese rispetto a quello della sua ultima residenza abituale, alla successione sarà applicata la legge dell'altro paese. Un caso di questo genere può, ad esempio, verificarsi quando il defunto si è trasferito nello Stato di residenza abituale poco prima del decesso.

→ Esempio 1

Anders e Annette, cittadini svedesi, si trasferiscono in una casa di riposo per anziani in Spagna, per gli effetti benefici del clima mite sulla loro salute. Dopo alcuni mesi nella casa di riposo in Spagna, Annette muore.

L'autorità che si occupa della successione ritiene che, sebbene l'ultima residenza abituale di Annette sia stata la Spagna, Annette avesse manifestamente collegamenti più stretti con la Svezia. L'autorità prende in considerazione il fatto che Annette ha vissuto la maggior parte della sua vita in Svezia, che i figli e i nipoti vivono in Svezia, che la casa di famiglia, ora utilizzata dai nipoti come casa per le vacanze, si trova in Svezia, mentre in Spagna Annette aveva soltanto un conto corrente per pagare la casa di riposo e non aveva ancora avuto tempo di crearsi una nuova vita sociale. Alla successione di Annette si applicherà quindi la legge svedese.



PARTE II. LA PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE: IL TESTATORE

→ Esempio 2

Pedro, cittadino portoghese, si è trasferito in Svizzera per lavoro, dove muore dopo esservi vissuto per alcuni anni.

L'autorità che si occupa della successione ritiene che, sebbene la sua ultima residenza abituale sia stata la Svizzera, Pedro avesse manifestamente collegamenti più stretti con il Portogallo, poiché vi vivevano la moglie e i due figli e Pedro vi tornava ogni fine settimana per andare a trovarli. In Svizzera Pedro aveva un appartamento in affitto, mentre l'abitazione familiare e l'appartamento per le vacanze si trovano in Portogallo. Recandosi molto spesso in Portogallo per vedere la famiglia e non avendo mai avuto l'intenzione di restare in Svizzera in modo permanente, Pedro non si è creato una vita sociale in Svizzera. Alla successione di Pedro verrà quindi applicata la legge portoghese.



PARTE II. LA PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE: IL TESTATORE

La scelta della legge

→ È possibile scegliere la legge che si applicherà alla propria successione?

Di norma la legge applicabile alla successione è quella dello Stato dell'ultima residenza abituale. Tuttavia, nell'organizzare la successione, una persona può scegliere di applicare alla propria successione la legge dello **Stato di cui ha la cittadinanza** (al momento della scelta o al momento della morte) invece di quella del paese dell'ultima residenza abituale. Può trattarsi sia della legge di uno Stato membro dell'UE che quella di un paese terzo (in questo caso è necessario accertarsi che il paese di cui si è scelta la legge accetterà la scelta fatta).

Non è però possibile scegliere lo Stato membro le cui autorità dovranno occuparsi della successione.

→ Esempio

Johannes, cittadino tedesco, vive con la moglie in Spagna. I suoi tre figli vivono in Germania. È proprietario di un appartamento e titolare di un conto corrente in Germania, mentre in Spagna possiede una casa. Nel settembre 2015 Johannes muore in Spagna. Nel testamento, redatto nel 2014, Johannes aveva scelto la legge tedesca come legge applicabile alla sua successione. Poiché Johannes ha avuto l'ultima residenza abituale in Spagna, in linea di principio alla successione dovrebbe essere applicata la legge spagnola. Tuttavia, poiché Johannes aveva scelto di applicare la legge del suo paese di cittadinanza, la successione dei suoi beni sarà disciplinata dalla legge tedesca, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Di conseguenza, la legge tedesca si applicherà alla successione dell'appartamento e del conto corrente in Germania e della casa in Spagna. Tuttavia, poiché l'ultima residenza abituale di Johannes era in Spagna, della successione si occuperanno le autorità spagnole, che applicheranno la legge tedesca.

PARTE II. LA PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE: IL TESTATORE

→ Che cosa succede in caso di cittadinanze plurime?

Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di **uno qualsiasi** degli Stati di cui ha la cittadinanza (al momento della scelta o al momento della morte). Può essere la legge sia di uno Stato membro dell'UE che di un paese terzo.

→ Come scegliere la legge che si applicherà alla propria successione?

La scelta della legge deve essere dichiarata esplicitamente nel testamento o in una dichiarazione a parte che deve soddisfare requisiti formali analoghi (ad esempio, in un atto notarile). La scelta può risultare anche dalle clausole del testamento. Se necessario, la validità dell'atto legale con cui è stata fatta la scelta della legge sarà disciplinata dalla legge scelta.

→ Esempio

Mohammed è nato negli Stati Uniti da genitori marocchini e ha vissuto tutta la sua vita in Belgio. Ha la cittadinanza statunitense, marocchina e belga. È proprietario di un appartamento e di un'auto in Belgio e di una casa in Marocco. Ha un figlio, che vive in Marocco, e due figlie, che vivono in Belgio.

Avendo tre cittadinanze, nell'organizzare la sua successione Mohammed è libero di scegliere come legge da applicare alla sua successione quella di uno qualsiasi dei paesi di cui ha la cittadinanza.

.....

PARTE II. LA PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE: IL TESTATORE

→ Possono essere applicate restrizioni alla legge scelta?

L'autorità dello Stato membro dell'UE che si occupa della successione può rifiutare di applicare certe disposizioni della legge dello Stato di cittadinanza (sia nel caso si tratti di uno Stato membro dell'UE che di uno Stato extra-UE), qualora siano contrarie ai principi fondamentali (ordine pubblico) dello Stato membro dell'UE che si occupa della successione. Ad esempio, l'autorità dello Stato membro dell'UE che si occupa della successione potrebbe rifiutare di applicare disposizioni della legge dello Stato di cittadinanza se queste comportano una differenza di trattamento tra eredi a causa del genere o del fatto che siano figli legittimi o naturali.

→ Esempio

Il signor T. ha la residenza in uno Stato membro dell'UE. Ha tre figli, due con l'attuale moglie e uno da una precedente relazione extraconiugale. Nel testamento il signor T. sceglie di applicare alla sua successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza.

L'autorità dello Stato membro dell'UE in cui il signor T. ha avuto l'ultima residenza abituale si occuperà della sua successione e applicherà la legge dello Stato di cui il signor T. ha la cittadinanza. Tuttavia, in base alla legge di tale Stato, un figlio nato fuori dal matrimonio ha diritto a ricevere solo metà di quanto spetta ai figli legittimi. L'autorità dello Stato membro dell'UE che si occupa della successione può rifiutare di applicare questa disposizione qualora ritenga che violi il principio della parità di trattamento in vigore nel suo territorio. L'autorità applicherà comunque alla successione le altre disposizioni dello Stato di cui il signor T. ha la cittadinanza.



PARTE II. LA PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE: IL TESTATORE

Che cosa disciplina la legge applicabile alla successione?

Indipendentemente dalla scelta della legge, sia che si tratti di quella del paese dell'ultima residenza abituale oppure di quella del paese di cui si ha la cittadinanza, a una successione verrà applicata **soltanto una legge**. Tale legge regolerà la successione di **tutti i beni**, indipendentemente dal fatto che siano mobili (come un'auto o un conto corrente) o immobili (come un'abitazione) e a prescindere dal luogo in cui si trovano (ossia, anche se situati in diversi paesi).

La legge applicabile alla successione disciplinerà, ad esempio:

- l'individuazione dei beneficiari della successione in mancanza di testamento (ad esempio, figli, genitori, coniuge/partner);
 - il trasferimento della proprietà dei beni agli eredi;
 - la quota dell'eredità destinata ai figli e al coniuge;
 - la possibilità di diseredare un familiare;
 - i poteri degli eredi, anche per quanto riguarda la vendita di un bene immobile e il pagamento dei creditori;
 - il margine di libertà del testatore riguardo alla scelta degli eredi;
- il ripristino nel patrimonio di eventuali donazioni effettuate nel corso della vita al fine di tutelare le quote di legittima destinate ai figli e al coniuge;
 - le condizioni alle quali un erede può accettare la successione o rinunciarvi;
 - l'amministrazione dei beni prima del trasferimento agli eredi;
 - la responsabilità degli eredi per quanto concerne i debiti;
 - la divisione dell'eredità tra gli eredi.

PARTE II. LA PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE: IL TESTATORE

→ Esempio

William, cittadino britannico, una volta in pensione si trasferisce in Francia, dove possiede una casa e dove vive con la compagna Nathalie. William, che ha due figli da un precedente matrimonio, intende restare in Francia per il resto della sua vita.

Dato che William avrà la sua ultima residenza abituale in Francia, in linea di principio alla sua successione si applicherà la legge francese. Sarà quindi quest'ultima a stabilire chi erediterà il patrimonio di William e a fissare le quote che spetteranno ai figli e i diritti di Nathalie sul suo patrimonio, non essendo i due sposati.

Sapendo che la legge inglese, contrariamente a quella francese, gli lascia più libertà di decidere a chi lasciare il proprio patrimonio, nel suo testamento William lascia disposizioni che alla sua successione sia applicata la legge inglese e non quella francese e nomina Nathalie erede unica della sua casa in Francia.

→ Possono essere applicate restrizioni alla legge applicabile alla successione?

Talvolta, la legge del paese in cui sono situati determinati beni immobili (ad esempio, un'abitazione o un terreno) o certe imprese (ad esempio, un'azienda agricola) può prevedere norme obbligatorie da applicare alla successione di questi beni, indipendentemente dalla legge applicabile alla successione. Queste norme obbligatorie sono basate su considerazioni di natura economica, familiare o sociale (ad esempio, preservare l'unità dell'azienda in zona agricola).

Laddove esistano disposizioni obbligatorie di questo tipo, l'autorità dello Stato membro dell'UE che si occupa della successione applicherà tali norme alla successione dei beni interessati, anche se alla successione dei restanti beni si applicherà la legge di un altro paese (il paese dell'ultima residenza del defunto o il paese di cui aveva la cittadinanza).

PARTE II. LA PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE: IL TESTATORE

Il testamento

→ Il testamento è accettato negli altri Stati membri dell'UE?

Il testamento può essere redatto in documenti di vario tipo. Se redatto in uno Stato membro dell'UE sotto forma di documento ufficiale che garantisce l'autenticità della firma e del contenuto (un cosiddetto «atto pubblico») — ad esempio, un atto notarile —, nello Stato membro dell'UE in cui è presentato il testamento avrà la stessa efficacia che nello Stato membro dell'UE in cui è stato redatto, a meno che non sia in contrasto con i principi fondamentali (ordine pubblico) dello Stato membro dell'UE in cui è presentato. Ai sensi del regolamento, chi vuole presentare in uno Stato membro dell'UE un atto pubblico contenente un testamento può chiedere all'autorità che l'ha redatto — ad esempio, il notaio — di compilare un modulo in cui sono spiegati gli effetti del testamento nello Stato membro in cui è stato redatto.

→ Esempio

Pavel, cittadino ceco, ha avuto l'ultima residenza abituale in Lussemburgo. Pavel aveva fatto testamento nella Repubblica ceca dinanzi a un notaio ceco. L'esecutore testamentario presenterà il testamento in Lussemburgo alle autorità competenti per la successione. Il testamento di Pavel ha la stessa validità giuridica sia in Lussemburgo che nella Repubblica ceca. L'esecutore testamentario può chiedere al notaio ceco di compilare un modulo in cui sono spiegati gli effetti del testamento.

Un testamento redatto in un documento ufficiale in uno Stato membro dell'UE può non essere accettato in uno Stato extra-UE (l'accettazione dipenderà dalla legge del paese terzo in questione).

PARTE II. LA PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE: IL TESTATORE

→ È possibile che il testamento venga contestato?

L'*autenticità* del testamento redatto come documento ufficiale può essere contestata dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'UE in cui è stato redatto. Gli organi giurisdizionali applicheranno la legge di quest'ultimo Stato membro dell'UE per decidere in merito alla questione.

Il *contenuto* del testamento può essere contestato dinanzi agli organi giurisdizionali del paese in cui è stata aperta la successione. Per risolvere la controversia, gli organi giurisdizionali applicheranno la legge del paese dell'ultima residenza abituale del defunto oppure la legge del paese di cui aveva la cittadinanza, se il defunto aveva fatto questa scelta.


→ È possibile registrare il testamento?

La registrazione del testamento ne garantisce la corretta conservazione e il ritrovamento dopo la morte del testatore. La possibilità di registrare o no un testamento dipende dalla legge del paese in cui è redatto.

PARTE III.

→ LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

Il regolamento dell'UE semplifica la gestione delle successioni transfrontaliere da parte degli eredi. A norma del regolamento, si occuperanno della successione soltanto le autorità di uno Stato membro dell'UE e alla successione verrà applicata solo una legge, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni. Inoltre, il certificato successorio europeo aiuta gli eredi a dimostrare la loro condizione di eredi in tutti gli Stati membri dell'UE.



PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

→ Quale autorità si occuperà della successione?

A seconda dello Stato membro dell'UE, possono occuparsi di una successione gli organi giurisdizionali, i notai, gli uffici del registro o altre autorità amministrative, come ad esempio le autorità fiscali.

In alcuni Stati membri dell'UE, le successioni devono essere trattate da un organo giurisdizionale. Il termine «organo giurisdizionale» non include solo gli organi giurisdizionali veri e propri, ma anche altre autorità che, a norma del diritto nazionale, possono decidere in materia di successioni, agendo in qualità o per conto di un organo giurisdizionale. A seconda dello Stato membro dell'UE, le autorità che possono agire in qualità o per conto di un organo giurisdizionale sono, ad esempio, notai e conservatori dei registri.

Negli Stati membri dell'UE in cui l'intervento di un organo giurisdizionale non è obbligatorio, le successioni sono nella maggior parte dei casi regolate amichevolmente in sede stragiudiziale, spesso in presenza di un notaio che non agisce in qualità di organo giurisdizionale. Tuttavia, in caso di controversia tra eredi, la risoluzione sarà di competenza di un organo giurisdizionale.

→ Se è necessario l'intervento di un organo giurisdizionale, la successione sarà regolata dagli organi di quale Stato membro dell'UE?

Di norma, si occuperanno della successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'UE in cui **il defunto ha avuto l'ultima residenza abituale**, che saranno chiamati a decidere in merito alla successione di **tutti** i beni del defunto, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

→ Esempio

Brina, cittadina slovena, vive con il marito nella Repubblica ceca. Uno dei suoi figli vive in Slovenia e l'altro in Danimarca. È titolare di un conto corrente e proprietaria di un'autovettura in Repubblica ceca e di un appartamento in Slovenia. Brina ha fatto testamento in Slovenia dinanzi al notaio e ha scelto di applicare alla sua successione la legge slovena. Dato che la Repubblica ceca è lo Stato membro dell'UE dell'ultima residenza abituale di Brina, la competenza sulla sua successione spetterà agli organi giurisdizionali cechi. Gli organi giurisdizionali della Repubblica ceca si occuperanno della successione di tutti i beni di Brina, sia di quelli che si trovano nella Repubblica ceca (il conto corrente e l'autovettura) sia di quelli situati in Slovenia (l'appartamento). Poiché Brina ha scelto di applicare alla sua successione la legge slovena, gli organi giurisdizionali cechi applicheranno la legge slovena per decidere come dovranno essere distribuiti e trasferiti agli eredi tutti i beni di Brina, sia quelli che si trovano nella Repubblica ceca sia quelli che si trovano in Slovenia.

→ Che cosa succede se il defunto non viveva in uno Stato membro dell'UE?

Se l'ultima residenza abituale del defunto è **al di fuori dell'Unione europea**, gli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'UE in cui si trovano i beni del defunto saranno responsabili della gestione dell'intera successione, cioè di tutti i beni del defunto, se:

- al momento della morte il defunto aveva la cittadinanza dello Stato membro dell'UE in cui si trovano i beni; oppure
- se non aveva la cittadinanza dello Stato membro dell'UE in cui si trovano i beni, il defunto aveva la residenza abituale in tale Stato membro dell'UE e non sono trascorsi oltre cinque anni dal cambiamento della residenza abituale.

Anche se il defunto non aveva la cittadinanza dello Stato membro dell'UE nel paese in cui si trovano i suoi beni e non ha mai avuto la residenza abituale in quel paese, gli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'UE in cui si trovano i beni saranno comunque competenti a gestire la successione dei beni.

Affidare agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'UE in cui si trovano i beni la competenza dell'intera successione o per lo meno dei beni che sono situati in tale Stato dà agli eredi la possibilità di ricorrere agli organi giurisdizionali

PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

di uno Stato membro dell'UE cui il defunto era legato per cittadinanza, residenza abituale o proprietà di beni.

In questi casi, gli organi giurisdizionali degli Stati membri dell'UE in cui si trovano i beni applicheranno di norma la legge del paese dell'ultima residenza abituale del defunto.

→ Esempio 1

Zsófia, cittadina ungherese, lavora e ha la residenza abituale in Svizzera. È titolare di un conto corrente in Svizzera e proprietaria di una casa in Ungheria e di un appartamento per le vacanze in Croazia.

Zsófia non vive in uno Stato membro dell'UE ma è proprietaria di una casa in Ungheria ed è cittadina ungherese. Pertanto, spetterà agli organi giurisdizionali ungheresi occuparsi della successione di *tutti* i beni di Zsófia (il conto corrente in Svizzera, la casa in Ungheria e l'appartamento per le vacanze in Croazia) conformemente alla legge svizzera, essendo questa la legge del paese della sua ultima residenza abituale.

→ Esempio 2

Valérie, cittadina lussemburghese, ha vissuto tutta la sua vita adulta in Messico. È titolare di un conto corrente in Messico e proprietaria di una casa per le vacanze nel Sud della Francia.

Benché Valérie non sia francese e non abbia mai avuto la residenza abituale in Francia, gli eredi di Valérie possono, se lo desiderano, chiedere agli organi giurisdizionali francesi di occuparsi della successione della casa di Valérie in Francia, considerata la competenza delle autorità francesi a tal riguardo. Gli organi giurisdizionali francesi decideranno della successione della casa di Valérie in Francia applicando la legge del Messico, in quanto legge del paese dell'ultima residenza abituale di Valérie. Tuttavia, gli organi giurisdizionali francesi non hanno competenza per quanto riguarda la successione del conto corrente di Valérie in Messico.

PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

→ Che cosa succede se il defunto era proprietario di beni in paesi extra-UE?

Se l'organo giurisdizionale dello Stato membro dell'UE che si occupa della successione decide in merito alla successione dei beni situati in un paese extra-UE (ad esempio un immobile), è possibile che le autorità del paese terzo in cui si trovano i beni rifiutino di accettare la decisione dell'organo giurisdizionale riguardante tali beni. In questi casi, per evitare inutili costi e procedure, gli eredi possono chiedere agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'UE che si occupano della successione di non emettere alcuna decisione sui beni situati nel paese terzo.

→ Esempio

Rozina, cittadina maltese, lavorava e viveva con la famiglia negli Stati Uniti, dove continuano a vivere i suoi figli. Era proprietaria di un appartamento negli Stati Uniti, mentre a Malta possedeva una casa e un conto corrente. Sebbene Rozina vivesse in un paese extra-UE, era cittadina maltese e, di conseguenza, gli organi giurisdizionali di Malta sono competenti a decidere sulla successione di tutti i suoi beni: non solo la casa e il conto corrente a Malta, ma anche l'appartamento negli Stati Uniti.

Gli eredi di Rozina non sono però sicuri che gli organi giurisdizionali statunitensi accetteranno la decisione di un organo giurisdizionale di un altro paese riguardo alla successione di un bene immobile (l'appartamento di Rozina) situato negli Stati Uniti. Pensano che includere l'appartamento che si trova negli Stati Uniti nel procedimento successorio a Malta non farebbe che aumentare costi e tempi del procedimento. Chiedono quindi all'organo giurisdizionale maltese di non decidere in merito alla successione dell'appartamento situato negli Stati Uniti, questione che sottoporranno agli organi giurisdizionali statunitensi.


PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

→ Gli eredi possono scegliere lo Stato membro dell'UE che dovrà occuparsi della successione?

In genere non possono. Gli eredi possono scegliere l'organo giurisdizionale dello Stato membro dell'UE che si deve occupare della successione solo in un caso specifico: se il testatore ha avuto la sua ultima residenza abituale in uno Stato membro dell'UE, ma ha scelto la legge del suo Stato di cittadinanza quale legge da applicare alla propria successione e la legge scelta sia quella di un altro **Stato membro dell'UE**, gli eredi possono decidere che a gestire la successione siano gli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'UE di cittadinanza del defunto. Gli eredi devono dare il proprio accordo per iscritto.

→ Esempio

Pablo, cittadino spagnolo, vive con la moglie e i tre figli in Belgio. È titolare di un conto corrente e proprietario di una casa e un'autovettura in Belgio, mentre in Spagna possiede un appartamento. Nel testamento Pablo sceglie di applicare alla sua successione la legge spagnola. Poiché l'ultima residenza abituale di Pablo era in Belgio, gli organi giurisdizionali belgi sono competenti per la gestione della successione di tutti i beni di Pablo, sia di quelli che si trovano in Belgio sia di quelli che si trovano in Spagna. Tuttavia, dato che Pablo ha scelto la legge di uno Stato membro dell'UE, la moglie e i tre figli, ossia gli eredi, convengono (e dichiarano per iscritto) che è più conveniente conferire la competenza della successione agli organi giurisdizionali spagnoli.



PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

Analogamente, se il testatore ha scelto di applicare alla propria successione la legge di un altro **Stato membro dell'UE**, l'organo giurisdizionale dello Stato membro dell'UE dell'ultima residenza abituale del defunto può decidere, su richiesta di uno degli eredi, che gli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'UE di cui il defunto aveva la cittadinanza siano più adatti a decidere sulla successione (ad esempio, perché gli eredi hanno la loro residenza abituale in quello Stato membro o perché vi sono situati i beni). In questo caso la decisione spetta quindi all'organo giurisdizionale in questione.

→ **Gli eredi possono sottoporre una causa di successione agli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'UE se è impossibile farlo nel paese extra-UE con cui la successione ha uno stretto collegamento?**

In alcuni casi gli eredi si trovano nell'impossibilità di sottoporre una questione attinente alla successione agli organi giurisdizionali dello Stato extra-UE con cui la successione ha uno stretto collegamento (dovuto, ad esempio, al fatto che il defunto era cittadino di quel paese, vi risiedeva abitualmente o aveva beni in quel paese). Il procedimento potrebbe rivelarsi impossibile nel caso in cui nel paese terzo in questione sia in corso una guerra civile oppure qualora vi sia una situazione per cui non ci si può ragionevolmente aspettare che gli eredi avviino un procedimento successorio in tale Stato.

Anche qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'UE sia competente a trattare la successione, perché il defunto non possedeva beni né aveva la residenza abituale in uno Stato membro dell'UE, in via eccezionale gli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'UE possono decidere sulla successione per permettere agli eredi di avere ricorso a un organo giurisdizionale. Lo Stato membro dell'UE in cui la successione viene trattata deve tuttavia presentare un collegamento sufficiente con la causa (ad esempio, il defunto o gli eredi sono cittadini di quello Stato membro dell'UE o hanno la loro residenza abituale in tale Stato).

PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

→ Esempio

Alexandros, cittadino cipriota, è nato e ha vissuto tutta la vita in un paese extra-UE, in cui si trovano tutti i suoi beni. La figlia Helena, che vive a Cipro, non può avviare un procedimento successorio nel paese extra-UE in cui il padre aveva la residenza abituale e i suoi beni, perché nel paese è scoppiata una guerra civile.

Poiché Alexandros non ha mai avuto la residenza abituale né posseduto beni in uno Stato membro dell'UE, nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'UE ha competenza riguardo alla sua successione. Per gestire la successione del padre, Helena avvia il procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale cipriota. Considerato che Alexandros era cittadino cipriota ed Helena, la sua erede, ha la residenza abituale a Cipro, l'organo giurisdizionale cipriota può decidere di occuparsi della successione per rimediare all'impossibilità riscontrata da Helena nel regolare la successione dinanzi agli organi giurisdizionali del paese terzo.

→ In quale paese l'erede può accettare o rifiutare l'eredità?

La legge applicabile alla successione può imporre agli eredi di accettare o rifiutare la successione. Inoltre, in alcuni casi la dichiarazione di accettazione o di rinuncia deve o può essere resa dinanzi a un organo giurisdizionale (o un'altra istituzione che agisca quale organo giurisdizionale o per suo conto). Nel caso in cui l'erede abbia la residenza abituale in uno Stato membro dell'UE diverso da quello in cui è gestita la successione, il regolamento consente all'erede di accettare o rinunciare alla successione dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro dell'UE in cui risiede abitualmente (se la legge di tale Stato prevede che la dichiarazione di accettazione o rinuncia possa essere resa dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra istituzione che agisca quale organo giurisdizionale o per suo conto). In questo modo l'erede non è obbligato a recarsi nello Stato membro dell'UE in cui è trattata la successione per accettare o rifiutare la successione dinanzi a un organo giurisdizionale.

PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

→ Esempio

Marek, cittadino slovacco, lavorava e viveva con la moglie in Romania. Era titolare di un conto corrente e proprietario di un'autovettura in Romania e di una casa in Slovacchia. Suo figlio Anton vive in Slovacchia.

Poiché la residenza abituale di Marek era in Romania, spetta agli organi giurisdizionali rumeni occuparsi della successione di tutti i beni di Marek. Anton ha la residenza abituale in Slovacchia, ma può rendere la dichiarazione di accettazione (o rinuncia) dell'eredità dinanzi a un organo slovacco laddove la legge slovacca preveda che è possibile rendere dichiarazioni di questo tipo dinanzi a un organo giurisdizionale (o un'altra istituzione che agisca quale organo giurisdizionale o per suo conto). Anton potrà così evitare le spese e i disagi che derivano dal fatto di dovere rendere la dichiarazione di accettazione dinanzi agli organi giurisdizionali rumeni che si occupano della successione di Marek.

→ Si può chiedere la tutela dei beni ricevuti in eredità?


L'adozione di provvedimenti provvisori cautelari da parte di un organo giurisdizionale può essere necessaria nel corso del procedimento successorio se, ad esempio, i beni ereditati possono deteriorarsi o sono in possesso di un'altra persona. I provvedimenti provvisori cautelari intesi a preservare e individuare i beni ereditati garantiranno che gli stessi siano conservati in buono stato e trasferiti agli eredi.

È possibile chiedere agli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'UE (ad esempio, quelli dello Stato membro in cui si trovano i beni) di adottare i provvedimenti provvisori cautelari previsti dallo stesso Stato, anche se la competenza della successione spetta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro dell'UE, di norma quello dell'ultima residenza abituale del defunto.

PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

→ Esempio

Maaïke, cittadina olandese, ha ereditato dal padre una casa per le vacanze in Slovenia. Tuttavia, la seconda moglie del padre di Maaïke pensa che la legittima erede della casa sia lei e non Maaïke. Il padre di Maaïke aveva la sua ultima residenza abituale nei Paesi Bassi e, di conseguenza, sono gli organi giurisdizionali olandesi ad avere la competenza per la risoluzione della controversia riguardante la successione. Essendo abitata di rado, la casa in Slovenia è in stato di abbandono. In attesa che la controversia tra Maaïke e la seconda moglie del padre sia risolta, Maaïke può chiedere agli organi giurisdizionali sloveni di adottare i provvedimenti provvisori cautelari disponibili in Slovenia per garantire che l'immobile sia preservato in buono stato, anche se a occuparsi della successione di suo padre sono gli organi giurisdizionali olandesi.


**La decisione di un organo giurisdizionale emessa in uno Stato membro dell'UE può produrre effetti in un altro Stato membro dell'UE?**

Per «decisione di un organo giurisdizionale» si intende la decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale o da un'altra istituzione che agisca quale organo giurisdizionale o per suo conto.

Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute in tutti gli altri Stati membri senza bisogno di procedure particolari.

→ Esempio

Tatiana, cittadina bulgara, è stata dichiarata da un organo giurisdizionale bulgaro erede del conto corrente di cui la madre era titolare in Italia. Su presentazione della decisione dell'organo giurisdizionale bulgaro, la banca italiana dovrà riconoscere Tatiana quale nuova titolare del conto, senza bisogno di procedure particolari.



PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

→ Che cosa fare se la decisione emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro dell'UE non viene riconosciuta ed eseguita?

È possibile chiedere agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si vogliono fare valere i propri diritti di erede di riconoscere e dichiarare esecutiva la decisione emessa dall'organo giurisdizionale dell'altro Stato membro dell'UE.

→ Esempio

Se la banca italiana in cui la madre di Tatiana aveva il conto corrente rifiuta di riconoscere la decisione dell'organo giurisdizionale bulgaro, Tatiana può chiedere agli organi giurisdizionali italiani di riconoscere la decisione e di dichiararla esecutiva in Italia. Una volta che la dichiarazione dell'organo giurisdizionale bulgaro sarà stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in Italia, se del caso, Tatiana potrà chiedere di essere assistita dalle autorità italiane preposte all'applicazione della legge per obbligare la banca ad autorizzare l'accesso al conto corrente ereditato.

Inoltre, in caso di controversia dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'UE, il cui risultato dipenda dal riconoscimento di una decisione sulla successione emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro dell'UE, è possibile chiedere all'organo giurisdizionale che si occupa della controversia di riconoscere nell'ambito dello stesso procedimento la decisione emessa dall'organo giurisdizionale dell'altro Stato membro dell'UE.

→ Esempio

Stavros, cittadino greco, vive in Finlandia con i genitori. Eredita dalla madre una casa su un'isola greca. Per chiedere al registro immobiliare greco di iscriverlo quale nuovo proprietario della casa, Stavros ottiene una decisione di un organo giurisdizionale finlandese che lo dichiara erede dell'immobile. Tuttavia, Nick, il cugino americano di Stavros che vive in Grecia, ha iniziato le procedure di vendita della casa, sostenendo che la madre di Stavros gli aveva promesso che la casa sarebbe stata sua. Nell'ambito di un contenzioso in Grecia tra Stavros e Nick riguardo a chi abbia il diritto di vendere la casa, Stavros può chiedere all'organo giurisdizionale greco di riconoscere la decisione dell'organo giurisdizionale finlandese, che lo dichiara erede della casa.

PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

→ Quali sono i motivi che consentono di contestare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di un organo giurisdizionale in un altro Stato membro?

Una persona può contestare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di un organo giurisdizionale emessa in un altro Stato membro per i seguenti **motivi**:

- il riconoscimento della decisione dell'organo giurisdizionale è contrario ai principi fondamentali (ordine pubblico) dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento (ad esempio, perché viola le leggi nazionali contro la discriminazione);
- la persona non ha potuto presentare adeguatamente la propria difesa nel procedimento che ha portato alla decisione di cui si richiede il riconoscimento;
- la decisione dell'organo giurisdizionale è incompatibile con un'altra decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro dell'UE in cui è richiesto il riconoscimento oppure con una decisione emessa precedentemente in un altro Stato membro dell'UE avente il medesimo oggetto e tra le stesse parti.

Una volta emessa in uno Stato membro dell'UE una decisione riguardo al riconoscimento o all'esecuzione di una decisione di un organo giurisdizionale in un altro Stato membro dell'UE, sia la parte che ha chiesto l'esecuzione sia quella contro cui è chiesta l'esecuzione possono proporre **ricorso** contro la decisione. In seguito alla decisione sul ricorso, entrambe le parti possono **impugnare** nuovamente la decisione. In entrambi i casi possono essere invocati soltanto i motivi di diniego summenzionati.

PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

→ È possibile chiedere che i beni ricevuti in eredità siano tutelati in attesa del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione di un organo giurisdizionale emessa in un altro Stato membro dell'UE?

Se una persona è dichiarata, con una decisione emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'UE, erede di beni situati in un altro Stato membro dell'UE, sarà necessario chiedere agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'UE in cui si trovano i beni di riconoscere e dichiarare esecutiva la decisione, in modo da consentire all'erede di avere accesso ai beni. In attesa del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale, è possibile chiedere agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'UE in cui vengono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione di prendere provvedimenti provvisori cautelari per preservare e individuare i beni ereditati.

→ Esempio

Mikk, cittadino estone, ha ereditato dalla zia una preziosa collezione di libri antichi. La zia di Mikk aveva l'ultima residenza abituale in Estonia. La collezione di libri è conservata in Finlandia da un'amica della zia. In seguito a un contenzioso con i cugini, Mikk ottiene da un organo giurisdizionale estone una decisione che lo dichiara erede della collezione di libri. In attesa del riconoscimento e dell'esecuzione in Finlandia della decisione dell'organo giurisdizionale estone, Mikk può chiedere a un organo giurisdizionale finlandese (in quanto Stato membro dell'UE in cui sono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione della decisione) di adottare i provvedimenti provvisori cautelari previsti dalla Finlandia per garantire che la collezione di libri resti intatta.

PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

Il certificato successorio nazionale (o dichiarazione di eredità)

→ Che cos'è il certificato successorio?

Il certificato successorio è un documento che permette di dimostrare la propria qualità di erede. Può essere rilasciato da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale.

In alcuni Stati membri dell'UE, l'erede riceve il certificato successorio dall'organo giurisdizionale che si occupa della successione alla fine del procedimento.

In altri Stati membri dell'UE, l'erede può chiedere il rilascio del certificato successorio all'autorità pubblica competente, ad esempio, il notaio o un cancelliere. In questo caso il certificato successorio sarà redatto quale documento ufficiale, che garantisce l'autenticità della firma e del contenuto del documento (un cosiddetto «atto pubblico»).

In quanto erede è possibile presentare il certificato successorio, ad esempio, a una banca, per avere accesso al denaro depositato sul conto corrente ereditato oppure a un

registro immobiliare, per ottenere il cambiamento del titolo di proprietà della casa ereditata.

→ Il certificato successorio rilasciato in uno Stato membro dell'UE può produrre effetti in un altro Stato membro dell'UE?

Se il conto corrente o la casa ereditati si trovano in un altro Stato membro dell'UE, il certificato successorio permetterà di dimostrare la condizione di erede in tale Stato.

Se redatto in uno Stato membro dell'UE sotto forma di *documento rilasciato da un organo giurisdizionale o da un'altra istituzione che agisce in qualità di organo giurisdizionale*, un certificato successorio sarà riconosciuto come decisione di un organo giurisdizionale nello Stato membro dell'UE in cui è presentato, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare (cfr. [La decisione di un organo giurisdizionale emessa in uno Stato membro dell'UE può produrre effetti in un altro Stato membro dell'UE?](#)).

Se è redatto in uno Stato membro dell'UE quale *documento ufficiale diverso da un documento di un organo giurisdizionale (atto pubblico)* — ad esempio, un atto notarile —, il certificato successorio produrrà nello Stato membro dell'UE in cui è presentato gli stessi effetti prodotti nello Stato membro dell'UE in cui è stato redatto, a meno che sia in contrasto con


PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

i principi fondamentali (ordine pubblico) dello Stato membro in cui è presentato. È possibile chiedere all'autorità che ha prodotto il documento, ad esempio il notaio, di compilare un modulo in cui si spieghino gli effetti del certificato successorio nello Stato membro dell'UE in cui è stato redatto.

Un certificato successorio redatto in uno Stato membro dell'UE può non essere riconosciuto o accettato in uno Stato extra-UE (l'accettazione dipenderà dalla legge del paese terzo in questione).

→ Esempio

Romina, cittadina italiana residente in Italia, eredita dalla madre una casa in Francia. La madre di Romina aveva l'ultima residenza abituale in Italia. Romina ha chiesto a un notaio italiano di occuparsi della successione della madre e di rilasciarle un certificato successorio da presentare al registro immobiliare in Francia per far modificare il titolo di proprietà della casa della madre. Il certificato successorio rilasciato dal notaio italiano ha valore giuridico sia in Francia sia in Italia. Romina può chiedere al notaio italiano di compilare un modulo in cui si spieghino gli effetti del certificato successorio.



PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

Il certificato successorio europeo

→ Che cos'è il certificato successorio europeo?

Il certificato successorio europeo è un documento che permette a eredi, legatari, esecutori testamentari (coloro che danno esecuzione alle volontà del testatore) e amministratori dell'eredità (coloro che amministrano l'eredità prima del trasferimento agli eredi) di **dimostrare la loro condizione** e di **esercitare i loro diritti** in altri Stati membri.

→ Chi può fare domanda di certificato successorio europeo e quando?

Il certificato successorio europeo non viene rilasciato automaticamente. Occorre farne domanda in seguito al decesso di una persona (indipendentemente dal fatto che il defunto abbia o no fatto testamento). Possono farne domanda gli eredi, i legatari, gli esecutori testamentari o gli amministratori dell'eredità che devono dimostrare la loro condizione o esercitare i loro diritti in un altro Stato membro dell'UE.

→ Come fare domanda di certificato successorio europeo?

Sebbene non sia obbligatorio, il modo più semplice è chiedere il certificato successorio europeo utilizzando i moduli standard previsti dalla normativa dell'UE. I moduli sono disponibili nelle varie lingue ufficiali dell'Unione all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=uriserv%3AOJ.L_2014.359.01.0030.01.ITA

→ Quanto costa il rilascio del certificato successorio europeo?

Il costo del certificato successorio europeo varia a seconda dello Stato membro dell'UE del rilascio.

→ Chi è competente a rilasciare il certificato successorio europeo?

Il certificato successorio europeo può essere rilasciato solo dalle autorità dello Stato membro dell'UE cui compete gestire la successione. Si può trattare delle autorità dello Stato membro dell'UE dell'ultima residenza abituale del defunto oppure di quello della cittadinanza del defunto, laddove gli eredi scelgano gli organi giurisdizionali di questo Stato membro (cfr. [Gli eredi possono scegliere lo Stato membro dell'UE che dovrà occuparsi della successione?](#)).

PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

Ogni Stato membro dell'UE decide la specifica autorità nazionale cui spetta rilasciare i certificati successori europei. Spesso tali certificati sono rilasciati da un organo giurisdizionale o da un notaio. Sul portale europeo della giustizia elettronica ⁽¹⁾ è possibile consultare l'elenco delle autorità competenti per il rilascio del certificato successorio europeo in tutti gli Stati membri dell'UE.

Al ricevimento della richiesta di certificato successorio europeo, l'autorità di rilascio ne informa tutti i possibili eredi, per dar loro l'opportunità di far valere i loro diritti. L'autorità di rilascio informerà gli eredi anche del rilascio del certificato.

→ Quali informazioni sono contenute nel certificato successorio europeo?

L'autorità di rilascio del certificato successorio europeo compilerà il certificato con tutti i dati necessari in base alla legge applicabile alla successione, cioè la legge del paese di residenza abituale del defunto o la legge del paese di cui il defunto aveva la cittadinanza, qualora il defunto abbia optato per questa legge.

Il certificato contiene informazioni quali:

- le generalità del defunto e del richiedente;
- le generalità di tutti i possibili eredi;

- il regime patrimoniale del matrimonio o dell'unione civile del defunto (ossia le norme che disciplinano la ripartizione dei beni tra coniugi o partner di un'unione registrata ai fini del successivo trasferimento delle quote ereditarie agli eredi);
- la legge applicabile alla successione e le motivazioni della scelta della legge;
- l'eventuale redazione di un testamento da parte del defunto;
- la quota ereditaria relativa a ciascun erede;
- i poteri dell'esecutore testamentario e/o dell'amministratore dell'eredità.

→ Quali sono i vantaggi del certificato successorio europeo?

Il certificato successorio europeo non sostituisce i documenti analoghi esistenti in ciascuno Stato membro (i certificati successori nazionali). È un'alternativa lasciata alla libera scelta.

Tuttavia, fare domanda di certificato successorio europeo al posto del documento nazionale equivalente semplifica le procedure nel caso in cui sia necessario dimostrare la condizione di erede (o legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità) in diversi Stati membri dell'UE, perché il defunto possedeva beni in più Stati membri dell'UE.

⁽¹⁾ https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-it.do?init=true

PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

Ciò è dovuto al fatto che, come stabilito dal regolamento, **il certificato successorio europeo produce gli stessi effetti in tutti gli Stati membri dell'UE, indipendentemente dal luogo del rilascio ed è riconosciuto senza che sia necessario il ricorso a procedimenti particolari.** Al contrario, gli effetti di un certificato successorio nazionale sono diversi a seconda dello Stato membro dell'UE che lo rilascia, e dovranno pertanto essere spiegati in un modulo supplementare compilato dall'autorità di rilascio. Inoltre, un certificato successorio nazionale può essere rifiutato se contrario ai principi fondamentali (ordine pubblico) dello Stato membro dell'UE in cui è presentato.

Gli effetti uniformi del certificato successorio europeo sono i seguenti:

- una volta rilasciato, il certificato successorio europeo sarà riconosciuto in tutti gli altri Stati membri dell'UE senza che sia necessario il ricorso a procedimenti particolari;
- le informazioni contenute nel certificato successorio europeo saranno ritenute esatte;
- saranno tutelati i diritti delle persone che, agendo sulla base delle informazioni contenute nel certificato successorio europeo, eseguono pagamenti o trasferiscono beni a una persona indicata nel certificato successorio europeo oppure acquistano un bene da una persona indicata nel certificato successorio europeo;

→ il certificato successorio europeo costituirà un titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditati nel registro immobiliare di uno Stato membro dell'UE.

→ Esempio

Mirna, cittadina croata, vive in Austria. È titolare di un conto corrente in Croazia e proprietaria di una casa a Malta. Suo figlio Janko vive in Austria e sua figlia Vesna, che ha acquisito la cittadinanza australiana per matrimonio, vive in Australia. Poiché l'ultima residenza abituale di Mirna era in Austria, sono competenti a gestire la sua successione gli organi giurisdizionali austriaci. Mirna non ha scelto di applicare la legge croata alla sua successione, pertanto gli organi giurisdizionali austriaci applicheranno alla successione la legge austriaca.

I figli di Mirna sono i suoi unici eredi. Dovendo dimostrare la loro qualità di eredi in due diversi Stati membri dell'UE (Croazia e Malta), decidono di richiedere un certificato successorio europeo invece del documento equivalente austriaco, per evitare di dover compilare un modulo in cui si spieghino gli effetti del documento nazionale e per garantire che il documento che dimostrerà la loro condizione di eredi non venga contestato.

PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

Essendo competenti per la successione, gli organi giurisdizionali austriaci saranno competenti altresì per il rilascio del certificato successorio europeo, in conformità alla legge austriaca, ossia la legge applicabile alla successione. Janko e Vesna riceveranno ciascuno una copia autentica del certificato successorio europeo per un periodo iniziale di sei mesi, con cui potranno riscuotere il denaro del conto corrente in Croazia e registrare a loro nome la casa della madre nel pertinente registro immobiliare maltese.

→ Che cosa succede se il certificato successorio europeo contiene errori o inesattezze?

Chiunque dimostri di avere un legittimo interesse nel certificato può chiedere all'autorità di rilascio di correggere gli errori. L'autorità di rilascio può anche rettificare gli errori d'ufficio.

Inoltre, ove sia stato accertato che il certificato successorio europeo o singoli elementi di esso non corrispondano al vero, è possibile chiedere all'autorità di rilascio di modificarlo o ritirarlo. L'autorità di rilascio deve informare tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato successorio europeo di eventuali rettifiche, modifiche o revocche del certificato.

In caso di disaccordo con la decisione dell'autorità di rilascio di rifiutare l'emissione del certificato successorio europeo oppure con la decisione di rettifica, modifica o revoca del certificato successorio europeo, è possibile impugnare tali decisioni proponendo ricorso davanti a un organo giurisdizionale dello Stato membro dell'autorità di rilascio. In caso di esito positivo del ricorso, l'organo giurisdizionale o l'autorità di rilascio emetteranno il certificato successorio europeo e, se questo era errato, l'organo giurisdizionale oppure l'autorità di rilascio provvederà a correggerlo, modificarlo o revocarlo.

→ Per quanto tempo è valido il certificato successorio europeo?

L'autorità di rilascio del certificato successorio europeo conserva l'originale del certificato e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente che ne ha fatto domanda e a chiunque dimostri di avervi interesse (ad esempio, se il richiedente è un erede, è possibile rilasciare una copia autentica del certificato successorio europeo a un altro erede, a un legatario o all'amministratore dell'eredità). Le copie autentiche del certificato successorio europeo sono valide per sei mesi. Su richiesta, il periodo di validità può essere prorogato.

PARTE III. LA SUCCESSIONE: GLI EREDI

→ Il certificato successorio europeo

- Può essere richiesto da eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori dell'eredità.
- Permette a eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori dell'eredità di dimostrare la loro condizione e di esercitare i diritti e i poteri sui beni situati in un altro Stato membro dell'UE, ad esempio:
 - disporre del denaro ereditato depositato in un conto corrente situato in un altro Stato membro dell'UE;
 - iscrivere gli immobili ereditati nel registro immobiliare di un altro Stato membro.
- Può essere richiesto al posto dei documenti nazionali equivalenti.
- Le informazioni che contiene sono considerate esatte.
- Produce gli stessi effetti in tutti gli Stati membri dell'UE.
- Deve essere riconosciuto in tutti gli Stati membri dell'UE, senza bisogno di procedura specifica.



Per saperne di più

È possibile ottenere maggiori informazioni sul regolamento in materia di successioni e sulle persone da contattare per assistenza nello Stato membro dell'UE di proprio interesse nei seguenti siti:

La successione nel portale europeo della giustizia elettronica

https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-it.do?init=true

Direzione generale della Giustizia e dei consumatori

http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm

Il Portale «La tua Europa»

http://europa.eu/youreurope/citizens/family/successions/index_it.htm

Notai d'Europa

<http://www.cnue.eu/>

Associazione della rete europea dei registri dei testamenti

<http://www.arert.eu>

Associazione europea dei catasti

<https://www.elra.eu/>

IT

Informazioni di contatto

European Commission
Directorate-General for Justice and Consumers
European Judicial Network
in civil and commercial matters
just-ejn-civil@ec.europa.eu
<https://e-justice.europa.eu/ejncivil>



■ Ufficio delle pubblicazioni

European Judicial Network
in civil and commercial matters

